

TI_GERICHTE 52.2007.366 vom 31. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.366

FR: TI_GERICHTE 52.2007.366 du 31 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2007.366 del 31 ottobre 2007

Regeste

Irricevibilità di un ricorso inoltrato contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2007 52.2007.366 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2007 52.2007.366 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2007 52.2007.366

Irricevibilità di un ricorso inoltrato contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro

Incarto n. 52.2007.366 Lugano 31 ottobre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 di RI 1 RI 2 entrambi patrocinati dall' PA 1 contro la risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5206) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 19 giugno 2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della manodopera estera (UMOE), in materia di rifiuto di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro; richiamato l'art. 48 PAm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 19 giugno 2007 l'UMOE ha respinto la domanda della RI 1 di _____, volta a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro in favore del cittadino _____ RI 2 (1965) per occuparlo quale direttore responsabile con una retribuzione giornaliera di fr. 200.– lordi; che l'autorità ha rilevato che tale genere di permesso è rilasciato prioritariamente ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea firmatari, insieme alla Confederazione Svizzera, dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), e che una deroga a tale principio è data soltanto per la manodopera qualificata proveniente da altri Stati, sempre che motivi speciali lo giustificano, ciò che non era dato nella fattispecie; che con giudizio 10 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2; che, accertata la competenza dell'UMOE a emanare la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che la persona che la ditta intendeva assumere non avesse un diritto a ottenere un permesso di soggiorno sulla base dell'ALC e che non vi fossero "motivi speciali" definiti dall'art. 8 cpv. 3 OLS per ottenere una deroga a tale principio (motivi economici durevolmente rilevanti per il mercato del lavoro svizzero); che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione governativa è stato indicato che la stessa era definitiva; che contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di accertare l'incompetenza dell'UMOE a decidere le domande volte a ottenere un permesso di dimora temporaneo per

motivi di lavoro e, nel merito, di annullarla e di rilasciare loro il permesso richiesto; che gli insorgenti ritengono che il Tribunale sia competente a decidere la vertenza sulla base dell'ALC, della Costituzione federale (art. 30 Cost) e cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI) e dell'art. 6 CEDU; che, per il resto, i ricorrenti espongono argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito; considerato, in diritto che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS); che il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di lavoro, dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii); che, contrariamente a quanto assumono, gli interessati non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro; che non vi è infatti alcuna norma di diritto interno che dispone tale facoltà; nemmeno le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS su cui è fondata la decisione impugnata conferiscono allo straniero il diritto di farsi rilasciare il permesso richiesto (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 seg.); che non esiste inoltre alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di _____ dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso; che l'ammissibilità del gravame non può essere dedotta neanche dall'ALC, il quale disciplina il diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC); che, sebbene sia cittadino _____ e dunque comunitario dal 1° gennaio 2007, RI 2 non può infatti invocare direttamente l'ALC in quanto la sua applicazione non è ancora stata estesa a questo Paese; che egli non può prevalersi nemmeno a titolo derivato delle disposizioni del citato Accordo che regolano il ricongiungimento familiare (art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 OLCP) invocando il legame con sua moglie _____, cittadina _____, dal momento che ella è domiciliata in _____ e non intende trasferirsi nel nostro Paese; che nemmeno il datore di lavoro, anche laddove invoca la garanzia della libertà economica, possiede un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2b e 3b); che il richiamo degli insorgenti all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma regolante la giurisdizione e non la competenza dei tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; che, in siffatte circostanze, non risulta pertanto violato nemmeno l'art. 30 cpv. 1 Cost, secondo cui nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale; che, infine, va rilevato che l'art. 6 CEDU non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.); che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di ulteriore disamina; che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi, visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 3, 28, 48, 60 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.